

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 10-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **SCOZZARI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CAMBER

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595 dello stesso codice (diffamazione)

TRASMESSA DALLA PRETURA CIRCONDARIALE DI TRIESTE

il 3 ottobre 1994

Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Con lettera del 18 agosto 1994, pervenuta il 3 ottobre 1994, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Trieste, ha trasmesso, unitamente agli atti del procedimento, un'ordinanza emanata ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 447, con la quale si richiede alla Camera dei deputati una deliberazione in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti dell'ex deputato Giulio Camber.

La suddetta ordinanza si sofferma diffusamente, con argomenti condivisibili, sulla questione della applicabilità della procedura prevista dal citato decreto anche a persone che non siano più membri del Parlamento, purché i fatti oggetto del procedimento si riferiscano al momento in cui i medesimi ricoprivano la carica. Essa tralascia, tuttavia, di enunciare compiutamente il fatto per il quale si procede e le norme che si intendono violate, sui quali appare pertanto opportuno soffermarsi brevemente.

La vicenda trae origine dalla divulgazione del contenuto di una lettera che l'onorevole Camber, all'epoca della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Trieste, inviò al deputato Gasparri per manifestargli la sua solidarietà per le iniziative assunte da quest'ultimo per protestare contro l'appoggio fornito dal quotidiano *Il Piccolo* al candidato progressista per la carica di sindaco. Il direttore del

quotidiano, ritenendo diffamatori i giudizi contenuti nella lettera, ha sporto querela contro l'onorevole Camber.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 12 ottobre 1994. Nel corso della rituale audizione, l'onorevole Camber ha ricordato che l'onorevole Gasparri aveva presentato un'interrogazione parlamentare per sapere se l'aperto sostegno da parte del *Piccolo*, unico quotidiano di Trieste, fosse legittimo. Concordando con tale iniziativa, egli inviò una lettera personale di solidarietà a Gasparri. Tale lettera, tuttavia, aveva un carattere meramente personale e fu divulgata da terze persone.

Soffermandosi sul merito della questione, è anche opportuno sottolineare che dal fascicolo processuale risulta che lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo il comportamento dell'onorevole Camber « coperto » dalla prerogativa dell'insindacabilità. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto di sottoporre comunque la questione alla Camera.

Considerata la costante giurisprudenza adottata dalla Giunta in questa legislatura, non sembrano poter esservi dubbi circa l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità al caso in esame.

La Giunta, infatti, all'unanimità, ha deliberato di proporre che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Giuseppe SCOZZARI, *Relatore*